

Elezioni Comunali 2019

Vademecum a uso dei Rappresentanti di Lista del MoVimento 5 Stelle

**Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti**



7.2. - Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976, art. 44, secondo comma T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

Capitolo VII, par. 7.2, pag. 35-36 della Pubblicazione n.2 (aprile 2019), a cura del Ministero dell'Interno: "Elezione del sindaco e del consiglio comunale - Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", d'ora in poi "ISTRUZIONI".

1. Il Rappresentante di Lista

Il Rappresentante di Lista (RDL d'ora in avanti) ha un compito e una funzione di grande importanza: egli esercita infatti un controllo diretto sul regolare svolgimento delle operazioni di voto durante la consultazione elettorale (art. 25 DPR 361/1957). Ricordatevi che i RDL durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati **PUBBLICI UFFICIALI** (art. 40 DPR 361/1957), **MA NON SONO AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**, pertanto non hanno la funzione di acquisire notizie di reati / ricercare gli autori del reato – elementi di prova.

2. Compiti a carattere generale del RDL

Il RDL può presentarsi presso la sezione elettorale, alla quale è stato destinato, nel momento della costituzione dell'Ufficio di Sezione, **sabato 25 maggio alle ore 16.00; ovvero nel giorno del voto, domenica 26 MA PRIMA CHE LE OPERAZIONI DI VOTO ABBIANO INIZIO, quindi PRIMA DELLE ORE 7:00. In mancanza non sarete ammessi alla sezione elettorale.** (Si consiglia vivamente di accreditarsi il sabato pomeriggio, anche perché il sabato si effettuano tutte le attività di conteggio schede, etc...).

Eventuali RDL che si dovessero presentare DOPO le ore 7:00 della domenica senza essersi accreditati il sabato, e in mancanza di designazione del Comune (come da par. 7.1, 4° capoverso, pag. 28 delle ISTRUZIONI), **NON DEVONO ESSERE AMMESSI**. Nel caso il Presidente decida diversamente, fate annotare a verbale l'irregolarità.

ATTENZIONE, IL PRESIDENTE DEL SEGGIO NON PUO' IMPEDIRVI DI ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DEL SEGGIO (controllo schede, etc.), **CHE INIZIANO SUBITO DOPO AVER COSTITUITO IL SEGGIO STESSO** (par. 9.2, pag. 37 delle "istruzioni")

NON CONSENTITE CHE VI ESTROMETTANO DA QUESTA DELICATA FASE (in passato è accaduto che qualche Presidente allontanasse i RDL...).

SE CIO' DOVESSE ACCADERE, CHIAMATE IMMEDIATAMENTE L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO PRESENTE NEL SEGGIO, FIGURA CHE VI INVITIAMO A IDENTIFICARE NON APPENA ARRIVATI AL SEGGIO.

Consegnata al Presidente la lettera di nomina, sottoscritta dal delegato di lista (portatevi il documento di identità e, se volete votare nel seggio ove presterete servizio, il certificato elettorale), prende posto nella parte riservata all'Ufficio di Sezione (1° comma art. 74 DPR 570/60) in un luogo che gli consenta di seguire le operazioni elettorali. A quel punto, inizierà la vera e propria attività di vigilanza e controllo che il RDL deve espletare. La sua presenza dovrà essere assicurata per tutto il tempo in cui si svolgeranno le operazioni elettorali. I

rapporti con i componenti del seggio dovranno essere improntati alla massima cordialità. E' importante essere rigorosi, ma senza esagerare, gentili, ma non come "fra amici".

Il RDL ha il diritto, e lo deve esercitare, di:

- assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione sedendo al tavolo di sezione o in prossimità, ma sempre senza costituire intralcio per le operazioni di voto;
- far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- segnalare al Presidente di seggio - nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate - eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;
- apporre la propria firma (per esteso e leggibile) sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre e agli accessi della sala delle elezioni;
- votare, esibendo la tessera elettorale, presso la Sezione cui è stato assegnato.
- **indossare all'interno della sede della sezione, un bracciale o altro segno distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da lui rappresentata** (Capitolo VII, par. 7.2, pag. 35 delle ISTRUZIONI).

RICORDATE CHE I Presidenti di seggio devono consentire ai RDL di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Se ne fanno richiesta, i RDL possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

ATTENZIONE: Il Presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i RDL che esercitino violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuino a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali (pena da 2 a 5 anni e multa da 1.032€ a 2.065 €). (Par. 7.3, pag. 36 delle ISTRUZIONI).

PERTANTO SVOLGETE IL VOSTRO COMPITO CON RIGORE, SENZA MAI DISTURBARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI.

3. Compiti riferiti alle diverse fasi delle operazioni elettorali

Costituzione dell'Ufficio Elettorale (sabato ore 16.00)

- Prendere nota del numero delle schede pervenuta dalla Prefettura.
- Evidenziare, facendo apporre una nota scritta al verbale, la eventuale non corrispondenza fra il totale scritto sul pacco e quello effettivo delle schede.
- Annotare il numero delle schede autenticate, che deve essere pari al numero degli aventi diritti al voto e verificare che le operazioni avvengano nel rispetto della legge;
- Accertarsi che le schede eventualmente in esubero e quelle non autenticate vengano riposte e sigillate negli appositi plichi;
- Apporre la propria firma (leggibile) sui sigilli: (i) della scatola contenente le schede; (ii) della busta contenente il materiale elettorale rimanente; (iii) delle porte e delle finestre della sala; (tutte queste firme sono opzionali).

ATTENZIONE, Qualora, contemporaneamente alle elezioni comunali, nella sezione si svolgano anche altre elezioni, vanno autenticate anche le schede di voto per tali elezioni.

Durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala. (par. 13.2 delle ISTRUZIONI, pag. 49-50)

Operazioni preliminari all'apertura della votazione (domenica, prima delle ore 7.00)

Verificare l'integrità dei sigilli apposti nella fase precedente. Controllare che le urne vengano perfettamente sigillate chiedendo di apporvi la propria firma.

Operazioni di votazione (domenica 7.00 - 23.00)

Pretendere che il Presidente verifichi, ogni volta, che la scheda consegnata all'elettore sia autenticata, con la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione e che venga dal Presidente timbrata la tessera. È opportuno (come indicato nelle ISTRUZIONI – par. 15.6 a pag. 64) che il Presidente consegni la scheda aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

Inoltre il Presidente DEVE raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti (e in alcuni casi potrebbero esserci fino a 4 schede (comune, municipi/circoscrizioni, regione, europee).

Si ribadisce che il Presidente DEVE (non può, DEVE) invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare il cellulare, che sarà preso in custodia dal Presidente stesso insieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale (Par. 15.7 pag.64 delle ISTRUZIONI).

Al momento della riconsegna della scheda, il Presidente:

- (i) verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore, e quindi se sia stata autenticata nella parte esterna con la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione;
- (ii) si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritte che possano portare al riconoscimento dell'elettore;

Cercate di prestare la massima attenzione (SENZA ARRECARE DISTURBO ALLE OPERAZIONI E SENZA INTERAGIRE CON GLI ELETTORI) nel caso in cui vengano omesse le precedenti operazioni dal Presidente, e nel caso la scheda riconsegnata dall'elettore dopo il voto risulti priva dell'autenticazione (NON TOCCATE LE SCHEDE), segnalate prontamente al Presidente la situazione (ovviamente PRIMA che l'elettore inserisca la scheda nell'urna) e chiedete relativa annotazione sul verbale.

Alla chiusura delle votazioni

Accertarsi che le urne contenenti le schede votate vengano sigillate come pure la busta contenente tutte le carte, atti, documenti, matite e timbro.

Operazioni di riscontro dopo la votazione.

Controllare che il Presidente sgomberi il tavolo da tutti gli oggetti, in particolare, le matite delle quali deve essere verificato il numero (art. 53 1° comma DPR 570/60).

ATTENZIONE:

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto inizia lo scrutinio delle elezioni europee.

Lo scrutinio delle elezioni amministrative comincia Lunedì 27 maggio alle ore 14:00

Pertanto devono essere effettuate, alla fine dello scrutinio delle elezioni europee, tutte le attività di cui ai paragrafi 13.7, 14.1 e 14.2 delle ISTRUZIONI (quelle poste in essere alla chiusura delle operazioni del sabato).

Lo scrutinio per le elezioni comunali, eventualmente preceduto dallo scrutinio per le elezioni regionali e seguito dallo scrutinio per le elezioni municipali / circoscrizionali, deve svolgersi senza alcuna interruzione. Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (par. 24.1, pag. 92 delle ISTRUZIONI).

In caso di superamento di tale termine scattano le disposizioni di cui al par. 24.2 a pag. 92-93 delle ISTRUZIONI.

Operazioni di scrutinio (Lunedì 27 maggio ore 14)

Preliminarmente occorre procedere al conteggio delle schede votate, verificando che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori e delle elettrici che hanno votato così come risulta dai registri del seggio.



Quindi procedere al conteggio delle schede **non** votate, e anche queste devono corrispondere esattamente al numero di elettori che **non** si è presentato al seggio. Queste ultime schede, verificata la corrispondenza dei numeri, devono essere immediatamente conservate e sigillate. E' importante seguire questa fase con la massima attenzione dal momento che eventuali brogli, possono avvenire proprio utilizzando schede non votate.

Controllare, durante lo spoglio, il rispetto della normativa e prendere nota delle schede bianche, di quelle nulle e annullate, evidenziando, per queste ultime, la motivazione, intervenendo con reclami scritti nel momento in cui doveste riscontrare irregolarità per quanto concerne i voti validi o nulli (a tal proposito leggete con attenzione le ultime pagine di questo manuale, in cui sono riportate le possibilità di voto valido e non, così come redatte dal Ministero degli Interni).

Porre massima cura nel seguire ogni movimento delle schede che potrebbero essere dolosamente o colposamente lacerate, segnate o macchiate dal Presidente o dagli scrutatori. Pretendere che le schede senza espressione di voto (schede bianche) vengano immediatamente bollate sul retro con il timbro della sezione (art 68 2° comma DPR 570/60) per impedire che vengano successivamente utilizzate in maniera fraudolenta.

Verificare che il verbale venga compilato, in ogni sua parte, senza correzioni effettuate con il bianchetto o in maniera non regolamentare (va riquadrato il campo da correggere e, di fianco, va scritto il dato corretto e la firma di chi ha effettuato la correzione).

Apporre la propria firma sul verbale, prendere nota dei voti conseguiti dalle singole liste e verificarne la corrispondenza con quanto riportato in verbale.

Completare e far pervenire il “Rapporto di seggio” unitamente alla copia degli eventuali reclami, al Delegato di Lista nella maniera più rapida possibile.

4. Avvertenze particolari

Il RDL dovrà portare al seguito l'occorrente per scrivere (carta e penna). Egli potrà presentare al Presidente del Seggio le dichiarazioni che ritiene di far inserire nel verbale.

Tali dichiarazioni (alla fine del manuale vi sono degli esempi) dovranno evidenziare, in modo sintetico e circostanziato, le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni elettorali. Prima della consegna del verbale è buona usanza fare una foto / copia dello stesso (chiedete permesso al Presidente di Sezione prima di usare il cellulare per fare la foto/scansione del reclamo: nessuno deve poter dire che fate foto nei seggi !!!).

Ricordare sempre che **il RDL NON deve MAI e per nessun motivo toccare le schede o altro materiale presente nel seggio (matite copiative, registri etc.. etc..)** e, naturalmente, controllare che tale divieto venga rispettato anche dagli altri RDL.

IL PRESIDENTE E' OBBLIGATO A VERBALIZZARE (ART 54 DPR 570/60) LE OSSERVAZIONI DEL RDL

Per legge, qualsiasi decisione su incidenti o contestazioni, viene adottata, in prima persona, dal Presidente del Seggio, udito il parere degli scrutatori (art. 54 DPR 570/60). Il RDL quindi, pur non entrando nel processo decisionale, può presentare reclami avverso le decisioni pretendendo che gli stessi vengano riportati nel verbale. A tal proposito sarebbe opportuno far verbalizzare eventuali violazioni o contestazioni contestualmente all'avvenimento; rimandare nel tempo potrebbe significare sminuirne l'importanza. Nel caso in cui il Presidente si rifiuti di mettere a verbale le osservazioni il RDL può chiedere l'intervento della Forza Pubblica presente nel plesso (sempre facendo attenzione ad evitare di disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di voto).

Nel momento in cui il RDL vedesse seriamente compromesso l'espletamento del proprio mandato, si metterà in contatto con il proprio Delegato di Lista per chiedere il sostegno adeguato.

In nessun caso, pertanto, il RDL dovrà accettare provocazioni, ed arrivare allo scontro diretto con i componenti del seggio che, come tali, rivestono anche loro la qualifica di pubblici ufficiali (art. 24 DPR 570/60). Il RDL titolare, se necessario, può essere sostituito dal supplente assicurando, comunque la continuità del servizio. Non esiste un limite alle alternanze nelle sostituzioni: è importante che i due RDL – effettivo e supplente – non si trovino mai nel seggio allo stesso momento. E' opportuno – sebbene non previsto dalla legge - avvisare il Presidente del cambio che si sta effettuando, cercando di evitarlo durante i momenti in cui il Presidente è impegnato in altre attività e potrebbe non rendersene conto

Composizione del seggio elettorale.

In ogni sezione elettorale è costituito un seggio composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno a scelta del Presidente assume le funzioni di Vice Presidente e di un segretario scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali. Per la validità delle operazioni del Seggio dovranno essere sempre presenti almeno **tre** membri, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Per le operazioni di scrutinio è richiesta la presenza di **cinque** membri.

Il Presidente del Seggio

Il Presidente del Seggio è nominato dalla Corte d'Appello; solo nel caso di assenza per gravi motivi la nomina del Presidente può essere fatta anche dal Comune. Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, su tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e sulla nullità delle schede e dei

voti. Nel verbale delle attività del seggio il Presidente dovrà far menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati e delle decisioni adottate.

Gli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dal Comune e hanno l'obbligo di assistere a tutte le operazioni di voto. In caso di assenza di uno scrutatore al momento della costituzione del seggio, il Presidente può nominare al suo posto il primo elettore che si presenta. Gli scrutatori provvedono alla autenticazione delle schede, alla identificazione degli elettori, alle operazioni di scrutinio e al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di voto. Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito dal Presidente, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti o sull'assegnazione di voti contestati e nel caso intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala di votazione, ma, va ricordato che tali pareri non sono vincolanti. Tuttavia, **in materia di polizia**, quando **tre** scrutatori facciano richiesta che la Forza Pubblica entri e resti nella sala del voto, il Presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta.

I Rappresentanti di Lista.

1 Come vengono designati.

Le designazioni possono essere presentate entro il venerdì che precede l'elezione alla segreteria del Comune che ne cura la trasmissione ai Presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio. Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità: La designazione dei rappresentanti non è valida se chi la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature.

Il RDL dovrà avere cura di provvedere al ritiro del documento di designazione in tempo utile coordinandosi con il Delegato di Lista del proprio Comune.

2 Quali sono le funzioni del rappresentante di lista.

Per tutelare gli interessi del Movimento, in tutte le fasi delle operazioni elettorali, il RDL dovrà inoltre controllare che i rappresentanti delle altre liste non facciano propaganda elettorale

entro il raggio di 200 metri dal seggio e segnalare al Presidente della Sezione l'eventuale presenza di elementi estranei nello spazio riservato all'ufficio.

Il RDL, pur dovendo pretendere che venga posta a verbale ogni sua osservazione, dovrà cercare di stabilire un buon rapporto con i componenti del seggio evitando ogni forma di inutile conflittualità.

Il RDL può votare presso la sezione alla quale è stato accreditato, dandone preferibilmente comunicazione al Presidente in fase di accreditamento.

I lavoratori dipendenti che svolgono la funzione di RDL hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni e hanno diritto a riposi compensativi per giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Gli interessati dovranno produrre una dichiarazione firmata dal Presidente del seggio che attesti la loro presenza, dichiarazione che verrà fornita solo a conclusione delle operazioni di scrutinio.

Gli Elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere identificato:

- mediante la presentazione di un documento di identità;
- per attestazione di uno dei membri dell'ufficio;
- per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio;
- per attestazione di un RDL.

L'elettore in ogni caso deve esibire certificato e/o tessera elettorale o la sentenza che lo dichiara elettore del comune o l'attestazione del Sindaco.

Va ricordato che i documenti di riconoscimento rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduti, sono validi ai fini della identificazione purché la data di scadenza non risalga ad oltre **tre** anni prima del giorno dell'elezione. Al fine dell'identificazione sono parimenti validi le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidata da un Comando militare. Ugualmente valide sono considerate le tessere rilasciate dagli Ordini Professionali purché munite di fotografia. Queste identificazioni non ammettono contestazioni sull'accertamento dell'identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Elettori impediti fisicamente.

All'elettore impedito fisicamente è consentito esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del comune. **L'impedimento, quando non sia evidente,**

potrà essere dimostrato con certificato medico che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. L'accompagnatore può svolgere la sua funzione **UNA SOLA VOLTA** e, a tal fine, il Presidente del seggio dovrà porre una annotazione sulla tessera elettorale.

Elettori non iscritti nelle liste della sezione.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune, ovvero di una attestazione del Sindaco;
- i membri del Seggio, i RDL, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico, i militari, gli appartenenti al corpo dei VVFF anche se sono iscritti nelle liste di altre Sezioni del Comune e che siano lì presenti per causa di servizio, purché muniti del certificato e/o tessera elettorale rilasciato dal Comune nelle cui liste sono compresi.

Attenzione, in tutti questi casi, poiché gli elettori sopra indicati non sono iscritti nelle liste elettorali del seggio non saranno state autenticate per loro schede; è necessario quindi che, ogni qualvolta che a un elettore non iscritto siano consegnate schede autenticate, il Presidente prelevi altrettante schede dal pacco delle schede residue e le autentichi. Tutti gli elettori aggiunti vengono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista degli elettori della sezione; le generalità devono venire riportate nel verbale.

Le operazioni di voto.

E' importantissimo controllare la regolarità del voto. In particolare occorre verificare che il Presidente del seggio provveda a sostituire le schede danneggiate o sulle quali l'elettore abbia commesso un errore nel votare.

Il RDL dovrà assicurare la sua costante presenza presso la sezione nel corso delle operazioni di voto per seguire il loro svolgimento e, comunque, assolutamente almeno mezz'ora prima della chiusura delle operazioni di voto, in modo da essere presente alla procedura di chiusura del seggio ai fini della riapertura per lo scrutinio delle schede delle elezioni amministrative il giorno dopo (Lunedì 27 maggio) alle 14.

Le operazioni di scrutinio.

Il Presidente del seggio, prima di aprire l'urna contenente le schede votate, provvede a ripartire tra i componenti del seggio i compiti per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio. Innanzi tutto procede all'estrazione a sorte, fra gli scrutatori - escluso il Vice Presidente - di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna. Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con

funzioni di Vice Presidente del Segretario, il Presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati. Le schede vengono estratte dall'urna una alla volta dallo scrutatore designato, vengono lette e assegnate e successivamente poste nel contenitore per le schede scrutinate.

Validità del voto.

Nel rispetto del principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dagli artt. 64, primo comma, e 69, primo comma, del DPR n. 570/1960, il voto contenuto nella scheda deve essere ritenuto valido ogni qual volta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Se esiste il minimo dubbio sulla validità del voto di una scheda a favore del MoVimento, il RDL non dovrà accettare la dichiarazione di nullità, ma richiederne l'inserimento fra le schede contestate (e far verbalizzare la situazione).

E' ESSENZIALE CONTROLLARE LA COMPILAZIONE DEL VERBALE PERCHÉ IN UN SUCCESSIVO ESAME o CONTEGGIO VOTI, FANNO TESTO SOLO I DATI CONTENUTI NEL VERBALE.

Nullità del voto

ATTENZIONE: le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che **il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità:** sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione

Si ha nullità di voto quando la scheda, pur essendo stata votata, presenta irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del voto. Il voto è nullo quando:

- la scheda presenti segni e scritture tali da far ritenere, in modo indiscutibile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (art. 59 bis, comma 6, TU 361/1957, e ancora *“E' segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto”* (Sentenza Consiglio di Stato V sez, 22/6/1996 n. 790);
- la scheda non sia del modello prescritto dalla legge o non porti la firma e il bollo richiesti;
- il voto è stato espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale.

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione quindi, di segni tipografici o d'altro genere.

Nullità della scheda / scheda bianca

La nullità della scheda si ha anzitutto nei casi indicati per la nullità del voto. Si ha inoltre nullità della scheda qualora risulti impossibile identificare il candidato prescelto, per esempio nel caso in cui l'elettore abbia tracciato un segno su più di un simbolo o su più di un candidato.

Si considera scheda bianca la scheda munita di timbro e firma che non porta alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura: esse vanno immediatamente bollate sul retro con il timbro della sezione (art 68 2° comma DPR 570/60) per impedire che vengano successivamente utilizzate in maniera fraudolenta.

Registrazione delle schede bianche, nulle o contenenti voti nulli.

Le schede bianche, nulle o contenenti voti nulli debbono essere, di volta in volta, timbrate e firmate dal Presidente e da due scrutatori e incluse in apposita busta per essere allegate al verbale. Esse vanno registrate sulle tabelle di scrutinio, negli appositi registri e del loro numero deve essere presa nota nei verbali.

Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda per quanto concerne il voto in esse contenuto.

Nell'esame di tali schede, come detto, deve essere sempre tenuto presente il principio sancito dalla legge che la validità del voto deve essere sempre concessa quando può desumersi la volontà dell'elettore, salvo i casi di segni di riconoscimento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, (il cui parere non è però vincolante).

Il Presidente dovrà riportare a verbale le proprie decisioni. I voti contestati e assegnati provvisoriamente valgono come quelli assegnati. Le decisioni del Presidente hanno carattere **provvisorio** in quanto le decisioni definitive vengono assunte dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale.

E' pertanto compito fondamentale del RDL provvedere a **far verbalizzare** al momento ogni contestazione da lui formulata in modo da permettere il riesame di tali schede.

E' obbligo del Presidente inserire a verbale le dichiarazioni richieste dal RDL (art. 54 DPR 570/60)

Anche le schede contestate debbono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori e incluse in buste distinte per i voti assegnati e non assegnati ed essere quindi allegate al corrispondente verbale.

Prestare particolare attenzione a:

- Non lasciare la sezione fin quando il Presidente non ha registrato tutto sul verbale, lo ha firmato e chiuso.
- **Telefoni cellulari, macchine fotografiche et similia**. Al fine di tutelare la segretezza e la libertà del voto e garantire la regolarità del procedimento elettorale è rigorosamente vietato introdurre all'interno della cabina elettorale tali oggetti (art. 1 comma 1 del D.L. N. 49/2008 convertito dalla L. 96/2008). Il Presidente dell'Ufficio di Sezione **DEVE** invitare l'elettore (DEVE, e non "può" invitare, cfr par. 15.7 a pag. 64 delle ISTRUZIONI), all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso. L'eventuale contravvenzione al divieto è punibile con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1000 euro. Dovrà essere affisso all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore: *"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro, ai sensi dell'art. 1 comma 4, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96"*.

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del Presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri che gli attribuisce l'art. 46 del D.P.R. 570/1960. Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini del proprio voto in violazione, quindi, dell'anzidetto principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art.50 del DPR n. 570/1960. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza Pubblica in servizio di vigilanza (Circ. Min Interni - Dip. Affari Interni e Terr.li - Dir. Centr. Servizi Elettorali - del 17/10/14);



Estratto da “Elezione del Sindaco e del consiglio comunale - Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” pubblicazione n. 2 a cura del Ministero dell’Interno – aprile 2019

Allegato B – Modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

ESEMPLIFICAZIONI

Pagg. 263-276

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	



Il voto va alla lista n.1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 72, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	



Il voto va solo al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993).

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ESEMPLIFICAZIONI

265

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	




Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 72, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
 TIZIO
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	



TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
 TIZIO <i>Nome e Cognome del</i> <i>Candidato Sindaco</i>
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	



266

TAR Sardegna-Cagliari-II Sez. 09/11/06, n. 2333 - La riscrittura del nominativo del candidato sindaco unitamente a quello di un candidato della lista votata non costituisce segno di riconoscimento ma rappresenta una indicazione rafforzativa della volontà dell'elettore di voler votare la coalizione e assegnare la preferenza al candidato consigliere

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2
3

E' valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2
3

E' valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste, perchè l'elettore non si è espresso sulle liste stesse in maniera univoca (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ESEMPLIFICAZIONI

267

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
<input checked="" type="checkbox"/> TIZIO
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
<input checked="" type="checkbox"/> TIZIO
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, a TIZIO e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (artt. 72, comma 3, quinto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
1 TIZIO
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
2
3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
 TIZIO
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	

3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ESEMPLIFICAZIONI

269



NOME E COGNOME CANDIDATO ALL' CARICA DI SINDACO	
1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2CAIO.....
3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1, alla lista n. 2 e al candidato consigliere CAIO della stessa lista n. 2 (art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000; art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993).

270



NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
1 TIZIO
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
2
3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: la scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
2 TIZIO
3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco collegato con le liste nn. 2 e 3 e anche a TIZIO, candidato della lista n. 1 votata (art. 72, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ESEMPLIFICAZIONI

271



NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
1
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
3 CAIO	

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
1	
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
.....	3 CAIO

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3; il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 72, comma 3, quarto periodo, decreto legislativo n. 267/2000).



NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	CAIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	CAIO
3	

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).




MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ESEMPLIFICAZIONI

273

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
 1	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

Valido il voto di lista e valido il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1; è nullo il voto di preferenza perchè la legge non consente di esprimerlo numericamente (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
 1	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

La scheda è nulla perchè la legge non consente di esprimere la preferenza apponendo numeri (art. 73, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 69 del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
TIZIO.....MEVIA.....
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	



TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri di sesso diverso, TIZIO e MEVIA (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
TIZIO.....CAIO.....
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	



TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e al solo candidato consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata, perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).






MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ESEMPLIFICAZIONI

275

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
 TIZIO CAIO MEVIA
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n. 1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati TIZIO e MEVIA, in quanto di sesso tra loro diverso. La preferenza per il candidato CAIO è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	
	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
  	

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perchè, nel turno di ballottaggio stesso, sebbene la competizione sia tra i due candidati alla carica di sindaco, l'apposizione di un segno di voto su un contrassegno facente parte dello schieramento opposto rispetto a quello del candidato sindaco prescelto rende non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 72, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).



Esempi dichiarazioni per verbalizzazioni

ACCREDITO RAPPRESENTANTE DI LISTA OLTRE I TERMINI

Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle contesta l'avvenuto accredito del rappresentante di lista del partito....., in quanto il suddetto rappresentante di lista si è presentato a operazioni di voto in corso, alle ore di domenica 26 maggio, in assenza di consegna della designazione al Presidente del seggio il sabato 25 maggio e in assenza di trasmissione della designazione da parte della segreteria del Comune nei tempi e modalità di cui al par. 7.1 a pag. 34 della pubbl. n. 2 del Ministero dell'Interno (*"Elezione del sindaco e del consiglio comunale - Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione"*) e della normativa vigente in materia.

CONTESTAZIONI SCHEDA ELETTORALE:

NON RICONOSCIBILITA' DEL VOTO

Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle dichiara che il voto è da ritenersi valido, in quanto la presenza di un ulteriore segno sulla scheda elettorale votata non è riconducibile a un segno di riconoscimento

oppure

è derivante dalla sovrapposizione delle schede elettorali in dotazione.

SCHEDA ABRASA

Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle dichiara che: l'elettore, avendo barrato il simbolo del Movimento 5 Stelle, ha inteso esprimere la propria volontà di voto di lista.

La presenza di abrasioni sulla scheda elettorale è riconducibile ad un mero errore dell'elettore, pertanto il voto è da ritenersi valido.

SCHEDA NON VIDIMATA

Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle dichiara che: il voto è da ritenersi nullo in quanto la scheda elettorale è priva di autenticazione dello scrutatore / priva dell'apposizione del bollo.

DOPPIO VOTO

Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle dichiara che: la volontà dell'elettore non è univoca. Non vi è alcuna possibilità di poter individuare il voto di preferenza o di lista. Il voto si deve intendere nullo.

VOTO RICONOSCIBILE

Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle dichiara che: la scheda presenta scritte o segni tali da poter far riconoscere il proprio voto. Il voto si deve intendere nullo.

VOTO INCOERENTE

Il rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle dichiara che: il voto è da intendersi nullo poiché non è stato contrassegnato nessun voto di lista e la preferenza indicata del candidato è stata espressa in un riquadro diverso della lista di appartenenza.



